

---

## Gestione dei contratti d'edizione di opere teatrali tradotte

### Regolamento

---

#### 1. Oggetto e applicazione

- 1.1 La SSA gestisce i contratti d'edizione delle traduzioni delle opere teatrali create dai suoi soci, tenuto conto dei diritti che le sono stati affidati. Al fine di evitare che i contratti d'edizione entrino in conflitto con lo statuto della SSA, i soci le sottopongono tali contratti prima della firma.
- 1.2 Se l'autrice o autore lo desidera, la SSA negozia l'integralità delle condizioni del contratto d'edizione. La negoziazione è condotta d'intesa con l'autrice o autore. La SSA comunica il progetto finale del contratto negoziato prima della firma.
- 1.3 La SSA può rifiutare la gestione e/o la negoziazione, o porre fine a quest'ultima, in particolare nei seguenti casi:
  - quando il contratto non soddisfa le condizioni enumerate all'art. 4 del presente regolamento,
  - quando il contratto comporta lacune che rendono difficile il controllo dei conteggi d'incasso,
  - quando l'autrice o autore non ha tenuto conto delle direttive della SSA nel corso della negoziazione,
  - quando l'autrice o autore si trova già in situazione litigiosa con la casa editrice,
  - quando l'autrice o autore ha già riscosso i compensi previsti dal contratto,
  - quando il contratto d'edizione riguarda unicamente la riproduzione grafica di esemplari destinati al pubblico,
  - quando l'autrice o autore non si conforma agli obblighi previsti all'art. 3 del presente regolamento.
- 1.4 Il presente regolamento si applica anche agli aventi diritto che rivestono il titolo di mandante secondo lo statuto della SSA, a condizione che il mandato affidato copra i diritti in questione.

#### 2. Obblighi della SSA

- 2.1. Per gestione, si intende che la SSA si sostituisce all'autrice o autore per assicurare il rispetto di tutti gli obblighi della casa editrice previsti per contratto. La SSA si fa carico, in particolare:
  - di sollecitare il pagamento delle somme dovute da parte della casa editrice alla loro scadenza;
  - di ottenere i conteggi necessari;



- di controllare i conti della casa editrice; in caso di necessità, la SSA può richiedere un audit, a condizione di aver prima informato l'autrice o autore delle mancanze riscontrate;
  - d'incassare le somme previste dal contratto.
- 2.2. Se una procedura giudiziaria appare necessaria per ottenere l'esecuzione degli obblighi previsti a carico della casa editrice, la SSA ne avverte l'autrice o autore. La SSA non rappresenta l'autrice o autore nell'ambito di un'eventuale azione giudiziaria; in caso, spetta all'autrice o autore determinare l'opportunità di una tale azione e, nell'eventualità, agire per proprio conto e assumere le spese legate alla causa.
- 2.3. I compensi sono versati all'autrice o autore entro 30 giorni a partire dall'incasso della SSA, dopo deduzione della ritenuta prevista dal presente regolamento. La valuta straniera è convertita in franchi svizzeri secondo il tasso di cambio del giorno.

### **3. Obblighi dell'autore o autrice**

- 3.1. L'autrice o autore si impegna ad affidare alla SSA l'attività di gestione del contratto come definita dal presente regolamento e a non intervenire all'insaputa della società nei rapporti contrattuali che intrattiene con la casa editrice. L'autrice o autore informa la SSA di qualsiasi elemento, circostanza o modifica che tocchi l'aspetto economico del contratto.
- 3.2. L'autrice o autore designa la SSA come rappresentante che la/lo sostituisce completamente nel contratto d'edizione. L'autrice o autore si impegna a non ostacolare il transito dei compensi attraverso la SSA e a stipulare che le somme dovute dalla casa editrice devono essere versate alla SSA.
- 3.3. Se è stato concluso un contratto d'edizione riguardante l'opera in lingua originale, l'autrice o autore notifica alla casa editrice della versione originale che la SSA gestirà per suo conto i contratti relativi alle traduzioni.

### **4. Principi contrattuali**

- 4.1. Il contratto d'edizione deve riservare i diritti affidati alle società consorelle con cui la SSA ha concluso degli accordi di rappresentanza.
- 4.2. Il contratto d'edizione non deve entrare in conflitto né con lo statuto della SSA né con il contratto di socio, ed assumere in generale la forma di una licenza. Esso deve stipulare una remunerazione proporzionale allo sfruttamento dei diritti affidati alla casa editrice ed includere le clausole risolutive raccomandate dalla SSA; deve inoltre prevedere l'obbligo di uno sfruttamento seguito nel tempo e l'obbligo di produrre dei conteggi dei compensi almeno una volta per anno civile.
- 4.3. Nel caso di un'edizione preesistente in lingua originale, la SSA e la casa editrice della versione originale possono concordare delle modalità di gestione specifiche che si adattino alle convenzioni passate.



## **5. Limiti**

- 5.1. La SSA non è garante della buona esecuzione del contratto d'edizione; in particolare non è responsabile dell'eventuale non pagamento delle somme previste dal contratto.
- 5.2. Nel caso in cui l'autrice o autore non rispetti i termini del contratto oggetto della gestione o lo statuto della SSA, quest'ultima si riserva il diritto di porre fine alla gestione del contratto d'edizione.
- 5.3. Se il contratto d'edizione non produce più incassi da 5 anni, la SSA ne sospende la gestione ed informa l'autrice o autore. La SSA riprende la gestione quando la casa editrice dichiara spontaneamente dei nuovi introiti, o se l'autrice o autore dimostra che un compenso le/gli è dovuto a seguito di un nuovo utilizzo.

## **6. Remunerazione della SSA**

- 6.1. A fronte dell'attività di gestione, la SSA preleva 5% da tutte le somme pagate dalla casa editrice in esecuzione del contratto.
- 6.2. Gli eventuali importi versati direttamente all'autrice o autore prima della conclusione del contratto d'edizione sono presi in conto nel calcolo della ritenuta che la SSA applica sulle somme che transitano attraverso la società.

## **7. Contestazione**

- 7.1. L'autrice o autore informa la SSA per iscritto di qualunque contestazione intenda formulare riguardo al conteggio della casa editrice, entro 30 giorni dall'invio del conteggio da parte di quest'ultima. Trascorso tale termine, il conteggio è ritenuto accettato.

## **8. Entrata in vigore**

- 8.1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2019 e si applica a tutti i contratti d'edizione definiti all'art. 1.1 conclusi a partire da tale data.